

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 334)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1983

---

Partecipazione italiana alla terza ricostituzione delle risorse  
del Fondo asiatico di sviluppo

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il Fondo asiatico di sviluppo è l'istituzione finanziaria, creata nel 1974, nell'ambito della Banca asiatica di sviluppo, per consentire alla Banca stessa un più efficace intervento verso i paesi più poveri del sud-est asiatico, attraverso la concessione di prestiti a particolari condizioni di favore.

L'Italia è entrata a far parte del Fondo in virtù della legge 23 dicembre 1976, n. 864, con la quale furono autorizzati sia il contributo iniziale di adesione, pari a 20.000.000 di dollari USA, sia quello relativo alla prima ricostituzione delle risorse, pari a 30.000.000 di dollari USA.

Successivamente, con legge 5 agosto 1981, n. 455, fu autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo, per un ammontare di dollari USA 76.200.000, per il periodo fino al 1982.

Nel 1981 sono quindi iniziati i negoziati per la terza ricostituzione delle risorse, per il quadriennio 1983-86, che si sono conclusi nella riunione di Manila dell'aprile 1982 con la fissazione di un ammontare minimo della ricostituzione pari a dollari USA 3,204 miliardi.

La quota dell'Italia ammonta a dollari USA 135.200.000, pari a lire 170.799.512.000 al cambio di lire 1.263,31 per dollaro, come stabilito (media del primo trimestre 1982).

Il contributo dovrà essere versato in quattro annualità a partire dal 1983. Per diluire nel tempo detto onere, si provvederà, secondo quanto convenuto con l'amministrazione del Fondo, mediante il deposito di *promissory notes*, mentre gli esborsi effettivi dovranno avvenire, secondo le necessità del Fondo, a partire, presumibilmente, dal 1988.

La partecipazione dell'Italia a questa terza ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico si colloca nell'ambito della politica, sem-

pre perseguita dal nostro Paese, di sostegno allo sviluppo dei paesi del terzo mondo.

La considerazione inoltre che il Fondo in questione opera fornendo risorse agevolate ai Paesi denominati del gruppo A, i più poveri della regione, e privilegiando i settori primari dell'agricoltura e delle infrastrutture sociali, ha fatto sì che maggiore fosse l'interesse del nostro Paese. Nel corso del negoziato l'Italia ha svolto un ruolo attivo e ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare il maggior sforzo possibile, in linea con l'impegno assunto, sia all'interno che a livello internazionale, nei confronti della lotta contro la fame nel mondo e l'alleviamento della povertà.

Da un punto di vista inoltre strettamente economico, non è da sottovalutare l'impatto positivo sulla nostra economia, che la partecipazione finanziaria all'istituzione comporta.

Si è predisposto pertanto l'unito disegno di legge, per la partecipazione dell'Italia alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, composto dall'articolo 1, che fissa l'ammontare del contributo italiano in lire 170.799.512.000 nel quadriennio 1983-1986, dall'articolo 2, relativo alle modalità di erogazione delle somme dovute, e dall'articolo 3, con il quale si provvede alla copertura dell'onere finanziario.

Pur considerando che agli effettivi versamenti sarà provveduto, presumibilmente, nel 1988, sono tuttavia previsti per gli esercizi 1983 e 1984 impegni di spesa da assumere mediante il deposito di *promissory notes*, per un importo di 85.400 milioni di lire, di cui 42.695 milioni nel 1983 e 42.705 milioni nel 1984.

Gli impegni che saranno assunti a carico degli anni successivi al 1984, sono considerati nell'ambito del bilancio pluriennale 1984-1986.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo nella misura di dollari USA 135.200.000, pari a lire 170.799.512.000 (al cambio di 1.263,31 per 1 dollaro USA) per il quadriennio 1983-1986.

**Art. 2.**

Le somme di cui al precedente articolo saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale verranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

**Art. 3.**

All'onere di lire 42.695 milioni per l'anno 1983 e di lire 42.705 milioni per l'anno 1984, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.